

Pieve di Soligo, 10.02.2015

Circolare n. 5

OGGETTO: Approfondimenti sulle ultime novità.

AUTOTRASPORTO CONTO TERZI: NOVITA' SU ABROGAZIONE SCHEDA DI TRASPORTO, OBBLIGHI DEL COMMITTENTE, ABOLIZIONE COSTI MINIMI DI TRASPORTO, DIMOSTRAZIONE CAPACITA' FINANZIARIA

Si ricorda che dal 01/01/2015 è stato abolito:

- l'obbligo di compilare la scheda di trasporto per i trasporti nazionali c/terzi, ovvero il documento che doveva accompagnare in genere ogni trasporto c/terzi e che includeva i dati del proprietario della merce, del caricatore, ecc. I dati della scheda potevano essere indicati anche nel D.D.T. (documento di trasporto). Ricordiamo comunque che, sia a fini della tracciabilità di ogni viaggio, sia ai fini della ricostruzione dei dati nei controlli della Polstrada, è consigliabile continuare a compilare la scheda di trasporto od a riportarne i dati che conteneva, in documenti presenti in cabina (es. DDT);
- l'obbligo (nel caso di contratto stipulato in forma non scritta) di inserire in fattura il costo del gasolio già compreso nel corrispettivo totale del trasporto.

E' stata introdotta una nuova responsabilità solidale in capo al committente del trasporto che impone a quest'ultimo, per non incorrere nella sanzione prevista, di richiedere il DURC all'autotrasportatore, verificando così la regolarità del pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL). **Si segnala che la norma prevede che tale richiesta venga fatta prima di sottoscrivere il contratto, o prima di affidare l'incarico (per i contratti non scritti). Se le prestazioni di trasporto sono più di una, la norma non richiede che il DURC venga richiesto periodicamente (ad. es. ogni 120 giorni), ma sarebbe consigliabile richiederlo comunque, ai fini di un monitoraggio della situazione contributiva dell'autotrasportatore.** Segnaliamo inoltre che il DURC va richiesto anche se il vettore è un corriere espresso. La sanzione prevista per l'inadempimento relativo alla richiesta del DURC prevede, per il committente, l'obbligo in solido con il vettore (e con l'eventuale sub-vettore), per il periodo di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, di versare le retribuzioni, i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dei lavoratori, dovuti per la prestazione di trasporto ricevuta. In caso di contratto verbale per una pluralità di prestazioni, l'anno di conteggio inizia alla conclusione di ogni trasporto.

Ricordiamo anche che l'art. 7 del D.Lgs. 286/2005 prevede una responsabilità comune (e le relative sanzioni ex art. 26 L. 298/74) del proprietario della merce, del committente del trasporto e del caricatore, per la mancata vigilanza sull'affidamento del trasporto ad un autotrasportatore:

- a) che non sia in possesso del titolo abilitativo,
- b) o che operi violando le condizioni ed i limiti prescritti dal titolo di cui è in possesso,
- c) o, se straniero, che non abbia un titolo che lo ammetta ad effettuare il trasporto nel territorio italiano.

Gli stessi soggetti (proprietario, committente, caricatore), inoltre, sono obbligati in concorso con l'autotrasportatore, qualora quest'ultimo violi le regole sulla sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti termini:

- 1) in presenza di contratto stipulato in forma scritta, nel caso in cui le modalità di esecuzione della prestazione previste nel contratto, siano incompatibili con il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale;
- 2) in presenza di contratto non stipulato in forma scritta, nel caso in cui le istruzioni scritte sulla condotta di guida e sui tempi di riposo (che devono trovarsi a bordo su un documento quale il DDT), fornite all'autotrasportatore, non siano compatibili con la disposizione del Codice della Strada violata; sarebbe opportuno fare inoltre riferimento alle tempistiche di carico/consegna merce presenti sul DDT

Per quanto riguarda l'abolizione del sistema dei costi minimi di trasporto, in base al quale i prezzi e le condizioni del trasporto sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, si segnala che tale libertà di negoziazione può comprendere anche la decisione (da indicare specificatamente nel contratto) di non adeguare la parte di corrispettivo relativa al costo del gasolio, alle variazioni del costo di mercato (+/- 2%) lungo la durata del contratto stesso.

La recente Legge di Stabilità, con decorrenza 01/01/2015 ha, infine, modificato le modalità di dimostrazione della capacità finanziaria da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, al fine di mantenere l'iscrizione al R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale) per l'esercizio dell'attività. Per le imprese che hanno un'autorizzazione precedente a tali modifiche (tramite polizza di assicurazione di responsabilità professionale), tale autorizzazione sarà valida fino alla scadenza annuale (senza rinnovo tacito); successivamente sarà necessario dotarsi di una attestazione di un revisore contabile o di una fidejussione bancaria o assicurativa. Viene infine disposto che se ad un'impresa viene contestato il mancato requisito della capacità finanziaria, alla stessa potrà essere assegnato un termine, non superiore a sei mesi, affinché lo stesso possa essere nuovamente soddisfatto.

“SPLIT PAYMENT” (VERSAMENTO DELL’IVA DIRETTAMENTE ALLO STATO DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI)

E' stato pubblicato nella G.U. in data 03/02/2015, il Decreto Ministeriale che regola le modalità di versamento dell’Iva per le forniture effettuate allo Stato e ad altri Enti pubblici per i quali è in vigore il meccanismo in oggetto (indipendentemente dal fatto che le forniture siano effettuate nell’ambito della sfera istituzionale o di quella commerciale). Lo stesso Decreto stabilisce che **il fornitore dell’Ente deve inserire nella fattura, soggetta a split payment, la dicitura “SCISSIONE DEL PAGAMENTO”**. Ricordiamo che la fattura emessa nei confronti di questi soggetti dovrà successivamente essere annotata nel registro Iva vendite (in quanto l’operazione concorre alla formazione del volume d’affari), esponendo sia l’imponibile che l’Iva, ed utilizzando possibilmente un codice Iva che qualifichi esattamente tale casistica, al fine di eseguire correttamente la liquidazione periodica (che dovrà ignorare tale codice). Ai fini della contabilità ordinaria bisognerà invece procedere alla chiusura del credito verso il cliente con il conto “Erario c/iva”.

E' stata inoltre appena pubblicata la circolare n. 1/E che dà qualche nuova indicazione sull’argomento. In particolare vengono maggiormente specificati gli Enti della P.A. soggetti al meccanismo. Ne riportiamo un elenco con alcune specifiche:

- Stato e organi dello Stato: comprende anche le Forze di Polizia e gli **Istituti di Istruzione Statale (scuole pubbliche)**;
- Enti pubblici territoriali e consorzi tra essi: Regioni, Province Autonome, Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate, Unioni di Comuni;
- Camere di commercio;
- Istituti universitari;
- Aziende sanitarie locali;
- Enti ospedalieri: Aziende Ospedaliere, Policlinici;
- Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- Enti pubblici di assistenza e beneficenza: IPAB, ASP
- Enti pubblici di previdenza: INPS, Fondi pubblici di previdenza (**non includono l’INAIL**)

Ricordiamo che questi Enti devono essere di natura pubblica, sono quindi esclusi gli **enti previdenziali privati o privatizzati**, le **aziende speciali** e gli **enti pubblici economici**.

NUOVI CASI DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE

Segnaliamo che fra i nuovi casi di applicazione del meccanismo del reverse charge (pulizie, completamento di edifici, ecc.) è stata inserita anche la cessione di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, ovvero a un soggetto passivo la cui principale attività, in relazione all’acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo, è costituita dalla rivendita di tali beni. Ciò comporta, ad esempio, che le fatture nei confronti del GSE per l’energia ad esso ceduta (prodotta da impianto fotovoltaico), vengano emesse con il meccanismo del reverse charge.

Altro nuovo comparto di utilizzo del reverse charge è quello della cessione di pallet usati: a) se si tratta di sola vendita di pallet usati, va applicato il reverse; b) nel caso in cui invece i pallet usati siano ceduti contestualmente alla merce (e ne siano quindi un imballaggio), tale cessione è accessoria all’operazione principale, per cui l’aliquota iva applicata al pallet merce sarà la stessa della cessione della merce.

COMUNICAZIONE BLACK LIST

Nel corso di Telefisco è stato precisato che la soglia di € 10.000, superata la quale è obbligatorio inviare annualmente l’elenco in oggetto, si riferisce all’importo complessivo annuale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti situati in Paesi black list.

CERTIFICAZIONE UNICA

Segnaliamo che sul sito dell’Agenzia Entrate (dal menu “software di compilazione” e poi in “modelli di dichiarazione”) è stato pubblicato il software per redigere la C.U. con le nuove modalità e per creare il file da spedire in via telematica. È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.